

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

STATUTI MUNICIPALI

DI BUJE.

La terra o piuttosto il castello come allora dicevasi di Buje durante il dominio dei patriarchi di Aquileja nell'Istria, fu in condizione di comune secondario, non perfetto, dacchè il buon governo di sè medesimo era bensì affidato agli abitanti di quel luogo, ma la giustizia civile come la penale per casi maggiori era esercitata dal patriarca Marchese della provincia mediante propri ufficiali. Però non era Buje in condizione bassa, dacchè le storie del medio tempo fanno menzione di lei, non fosse altro quando nel 1251 fu dal patriarca Gregorio da Montelongo data in governo alla città di Capodistria, e quando nel 1268 bollendo i malumori fra patriarca e le città principali cui davano appoggio i conti d'Istria, si diede spontanea in protezione a Capodistria.

Allorquando il dominio dei patriarchi d'Aquileja gravemente minacciato dalla crescente possanza dei Veneti andava cedendo, e prima ancora che nel 1420 il piacentino Filippo Arcelli conte di Valtidone conquistasse alle armi venete da lui condotte, il rimanente dell'Istria patriarcale, Buje davasi spontanea in dedizione ai Veneziani, ai patti che qui sotto registreremo. E fu allora che ebbe podestà con pienezza di poteri, segno questo di emancipazione da dominio di altri che non fosse il principe. È a credersi che poco dopo redigesse a codice le sue leggi municipali, come anche altre città istriane fecero in quel torno di tempo, leggi che noi riteniamo sindacate, come dicevano od approvate dal Principe Veneto? Queste leggi durarono quanto durò il governo Veneto, e durante il primo governo austriaco dal 10 giugno 1797 al dicembre 1805, e qualche mese durante il governo Napoleonico, abrogate poi dal codice Napoleone che entrò in attività col dì 1 maggio 1806.

La commissione provinciale dell'Istria, abolito il codice Napoleone, le richiamò in vita col 1. ottobre 1813 e durarono fino al 1. ottobre 1815, quando entrò in attività il codice generale austriaco. Durante il governo Napoleonico tutto intero lo statuto fu privo di vigore quantunque materia fossevi disposta, e ciò meno perfetto del codice Napoleone, di quello che per effetto dell'intera legislazione di allora. Dal 1815 impoi non in tutte le parti crediamo che fosse abolito, ma derogato invece nelle parti disposte da altre leggi positive.

Avuto esemplare degli statuti dalla gentilezza del Sig. d'Ambrosi, mentre pubblicamente gliene rendiamo

grazie, vi diamo luogo in questo periodico, considerandoli materiali storici, e non ozioso sussidio per casi avvenuti sotto l'impero di quelle leggi

Ecco l'atto di dedizione di Buje:

“ MCCCCXII die XXVII. Mensis Augusti.

“ Comparuerunt ad praesentiam nostri Domini Ambasciatorum Communitatis Bulearum petentes nomine dictae Communitatis confirmationem pactorum eis promissorum per D. V. Jacobum de Ripa Militem Capitaneum Pasiaticorum Raspurch, quibus Ambasciatoribus bonum est respondere: Vadit pars, quod respondeatur Ambasciatoribus Bulearum in hac forma.

Et primo ad primum capitulum per quod dictus Jacobus promisit iudicibus Consilio et Comuni, et populo Bulearum eos conservare in suis antiquis consuetudinibus respondetur; quod sumus contenti observare capitulum praedictum cum ista declaratione quod Rectores nostri qui per tempora erunt, ministrare debent jus et justitiam prout servatur in aliis nostris terris Istreae.

Super alio capitulo per quod promisit, quod nostra dominatio concedit territorio S. Georgii cum pertinentis suis, quod territorium ad praesens tenet, et possidet nostrum Dominium, et super alio capitulo per quod fuerunt concordantes quod Serunt (sic) q.m. Endrici de Buleis pro sua Communitate, et Gualengus de Appolonio de Pirano pro sua Communitate, debent confinare, et confinia ponere super Territorium Castri Veneris, Respondeatur quod nostra Dominatio de Territorio S. Georgii, quod nunc possidet Communitas nostra Grisignanae non habent illam veram informationem, sed quod ipsi possunt reverti domum suam, et nos interim accipiemus informationem necessariam tam super facto Sauti Georgii, quam super facto Castri Veneris, et factis vindemiis suis, et transacto mense Septembris poterunt reverti Venetias et tunc supra praedictis Capitulis terminabimus prout videbimus fore rationabile et justum.

Super Capitulum autem per quod dictus Capitaneus promisit Ser. q.m. Hendrici de Buleis pro sua provisione de introitibus dicti loci ducatorum centum in Anno, Respondeatur quod sumus contenti dictam provisionem ducatorum centum eidem servari de introitibus dicti loci consignari facere, ut sibi promissum fuit.

Et quia dicta Communitas ultra septimum Capitulum factum cum Capitaneo nostro petiit. ut considerata Guerra quod dicta Communitas abuit pro damnis, et guasto sibi dato, quod de gratia speciali volumus dictam Communitatem absolvere per quinque annos ec. Respondeatur quod

non sumus informati de conditionibus dicti loci Bulearum, et volumus supra predicta habere informationem, et quando mitent Venetiis super facto S. Georgi et Castrum Veneris, super isto Capitulo etiam eis faciemus responsum.

Super aliam autem requisitionem, quam faciunt, ut scribamur Rectoribus nostris Istriae, quod possint in eorum districtibus emere frumentum pro suis pecuniis et illud portare Buleas pro victo suo, Respondeatur quod sumus contenti hoc eis concedere, et eis faciemus litteras nostras patentes, per quas mandabimus Rectoribus nostris Istriae quod permittant eis emere frumentum praedictum victui suo necessarium.

Jo. Bernardinus de Ambrosiis Duc. Notarius fideliter cum autentico auscultavi etc.

“Ego Franciscus Rubeo Duc. Notarius cum autentico auscultavi, et in fidem me subscripsi.

STATUTO MUNICIPALE

di

B U J E.

Capitolo 1. dei Bestiameatori.

“Statuimo e ordiniamo, che se alcuno per l'avenire Biastemerà il Signore Iddio nostro ovvero la sua Mad. Gloriosa Vergine Maria, ovvero il Beatissimo Evangelista e Protettore nostro S. Marco, paghi al comun di Buje lire cinque de picoli; e se bestiemerà, o disprezzarà qualche altro Santo; ovvero Santa de Dio paghi al comun predetto, lire doi de picoli, nelle quali condanne la metà sia delli Denonzianti se ne saranno, e sia loro creduto, e se non avesse, star debbano per un g.no in berlina.

Capitolo 2. del Salario del Sig. Podestà de Buje.

“Volendo imitar i buoni costumi dell' Alma Città nostra di Venezia salutevolmente statuimo che il Podestà ovvero Rettori del Castello di Buje, quali nell'avenire per la Sere.ma, et Ecc.ma Ducal Signoria nostra di Venezia saranno stabiliti al Reggimento del Castello di Buje habbino per suo salario delli Beni del comun di Buje Lire ottocento de picoli, et orne vinticinque di Vino all'anno, ed in ragion d'anno e che la metà di tutte le condanne che da quelli si faranno in qualunque modo, la quale s' aspettava ad essi Podestà; per l'avenire sia et esser debba del Comun di Buje in modo, che essi Podestà niuna parte habbino di dette condanne, ma tutte siano, et esser, s'intendono del Comun di Buje, all' esecuzione, et esatione delle quali siano tenuti li Podestà sollecitare per debito di Sacramento.

Capitolo 3. elletione e salario delli Officiali.

“Parimente statuimo, che de quattro in quattro mesi debbino elleger, e crear nel Consiglio del Comun di Buje due Giudici con salario di L. 16 de picoli per ciascheduno; Un Cam.o del Comun con salario di L. 4, due Giustisieri, e due Avvocati senza alcun salario, e che

ogni anno in detto Consiglio si debbino elleger, e crear due Camerari della Chiesa di S. Servolo con salario di L. 4 de picoli per ciascheduno, li quali in capo del suo anno sotto pena di L. 5 de picoli ne suoi propri beni siano tenuti, e debbono mostrar il conto al sig. Podestà Giud.e di Buje di tutta l'entrata, e spesa di detta Chiesa di quell'anno passato, e consegnar alli Camerari suoi successori tutti li beni di detta Chiesa nel t.ne di 15 giorni dopo il compimento d'esso anno secondo la consuetudine.

Capitolo 5. di quelli che accettano li Banditi.

“Parimenti ordiniamo, che niun Cittadino, ovvero habitator di Buje ardischi dar agiuto, consiglio ovvero favore ad alcun Bandito del Castello di Buje, il quale fosse Bandito condanna pecuniaria, ne pure esso Bandito in lavoriero sotto pena di L. 5 de picoli, et che niuno ardischi, ovvero presuma accettare in Casa sua ovvero d'altri alcuno, che fosse Bandito de persona per omicidio ovvero per condanazione del Castello di Buje, ovvero per qualunque altra Causa, ne a quello dar ajuto ovvero favore sotto pena di L. 100 de picoli. E se tale Bandito venisse nel Castello di Buje ordinamo, che quello ò quelli che lo vedessero, ovvero questo scorgessero siano tenuti, et debbino pigliare con tutto il suo potere esso Bandito e quello presentare, e dare al Sig. Podestà sotto la pena predetta, et se non potessero prender quello, siano tenuti gridar dietro a quello in ogni luoco, dove si ritrovasse sopra il distretto di Buje.

Capitolo 6. della pena di quelli, che percuotono li Banditi.

“Parimenti statuimo, che se alcuno sarà bandito del Castello di Buje per violatione di Donna, ovvero per qualche ferita ch'avesse fatta ad alcuno per la quale sia seguita la morte, ovvero un membro perso, ovvero debilitato, ovvero per qualche rubberia, tradimento, omicidio ovvero furto, ovvero per altro qualunque mal modo il quale si dovesse dar la morte, o perdita di membro, et alcuno offenderà ovvero amazzerà quel Bandito non sia tenuto ad alcuna pena a quel Bandito nè al comun quello che avrà offeso ò amazzato quel tal Bandito; et se per qualch'altra ferita per la quale non si sia seguita la morte, ovvero perdita di membro ovvero debolatione di quello, ovvero per qualche altra condannatione alcuna offenderà ò percuoterà quel tale nè a quello, nè al comun sia tenuto ad alcuna pena.

Capitolo 7. delli Nodari, che fanno Instr.i falsi se producono quelli.

“Se qualche Nodaro fraudolentem.te farà Instrumento falso incontinente senz'alcun tenore lo sia tagliata la mano dextera e sia sempre notaro per infame e tal Instrumento sia di niun valore e qualunq. fraudolentem.te haverà fatto far Instrum.to falso s'ardi la man dextera, e sempre sia notato per infame, e tal Instrumento sia vano, e di niun valore e se alcuno fraudolentem.te produrrà in ragg.ne Instrumento falso sia condannato in L. 10 de picoli, e l'Instrumento sia di niun valore, e se non potrà

pagar, allora sia frustato, e bolato, o sia al tutto nottato per infame.

Capitolo 8. de Falsi testimonij, e di coloro che producono quelli.

“Parimenti statuimo, che se alcuno in causa civile, ovvero pecuniaria sarà stato prodoto d'alcuno avanti il Sig. Podestà a testimoniar, e manifestam.te averà detto falso testimonio, paghi L. 50 de piccoli al comun e se non avesse con che pagare, sia castigato nella persona secondo la volontà del sig. Podestà e tanto se pagherà la detta pena, quanto nò, sia notato sempre per infame, e simil.te quelli, che tenterà fraudolentem.te di produr in ragg.ne testi, e quelli produrrà falsamente caschi nella pena sud.ta, et se alcuno dirà falso testimonio in Causa criminale, o produrrà falsam.te un testimonio, allora sia punido secondo la direzione del Podestà considerate diligentemente le qualità delle persone, ed altre circostanze.

Capitolo 9. di quelle che si devono lamentar al Signor Podestà.

“Ciascheduno per l'avenire sia tenuto, e debbi lamentarsi avanti del sig. Podestà se vorrà delle villanie fattegli o delle persone fattegli nel spazio di dieci g.ni. Il che se non averà fatto, non sia pur udito restando non dimeno nella discrezione del Sig. Podestà de inquerir sopra le predette cose et ogni uno sia tenuto accusar tutti quelli, che averà veduto robbar, o torre, li beni d'altri, o far qualche altro danno a se, o d'altri nel term. di tre g.ni; il che se non haverà fatto, non sia pur udito, et se qualche persona averà fatta qualche accusa non possi rimoversi da quella, ma il Sig. Podestà proceder debba in essa accusa secondo la forma della ragion e statuti del Castello di Buje.

Capitolo 10. del termine che si deve dar all' accusato per scusarsi.

“Parimenti se qualche denonciatione, o accusa, ovvero Inquisition sarà stata fatta contro alcuno sia tenuto il Sig. Podestà dar al reo, ovvero accusato, se il Reo si potrà aver personalmente facendolo citar avanti di se termine di 3 g.ni a far la sua scusa, e se non si potrà aver il Reo sia tenuto farlo proclamar per l'official del Comun publicam.te, che comparir debba nel term. d' otto g.ni ed a scusarsi delle cose predette, e si faccia la detta proclama publicam.te sopra la Piazza, e se il predetto trovato, et citato personalm.te, et ancora se non trovato, e proclamato non comparirà nel 3.ne a questo dato sia havuto per confesso, e come colpevole d' esso maleficio del quale sarà stato incolpato, e si procedi contro quello in tutto secondo la forma del statuto, come contra pub.o e confesso malfator delito.

Capitolo 11. delle Villanie dette ad alcuno.

“Se alcuno del uno, e l'altro sesso dirà ad un altro vilanie, cioè Ladrone, Depredatore, spergiuo, infame, traditore, infedele, menti per la gola, Cornuto Bandito,

ovvero alle Donne, Puttana, Ladra bragassa, o simile villania, presenti et udendo, lo vituperato paghi al comun di Buje mezza marca, salvo se quello al quale sarà detta la Villania sarà publico in quello, che li sarà detto allora non sia tenuto tal ingiuriaute, se non alla pena di L. doi de piccoli secondo l'antica consuetudine, e rimanendo ancora in libertà del Sig. Pod.a, e Cons.o di Buje d'aggiungere, e sminuir la predetta secondo le qualità e condizioni delle persone.

Capitolo 12. delle Donne villi che ingiurano le Donne di buona fama.

“Se qualche Donna di mala fama dirà Villania ad un'altra di buona fama paghi al Comun L. 5 de piccoli, et se non potrà pagar sii frattata, e se quella tal Donna di buona fama rispondendogli, dirà qualche ingiuria per la cagione alla sopradetta Donna di mala fama non sia tenuta perciò ad alcuna pena.

Capitolo 13. delli improveranti li Nodari di Falsità.

“E se alcuno, ovvero alcuna dirà ad alcun nodaro, falsario, ovvero tu hai fatto un Instrumento falso ovvero simile villania paghi L. 10 de piccoli al Comun di Buje salvo se quel tal Nodaro fosse publico con quello, o lo avesse provato, all'ora sia tenuto solam.te alla pena di L. 2 de piccoli.

Capitolo 14. di quelli che vogliono provare la falsità del Nod.o.

“Ma se quello che dirà al Nod.o falsario, ovvero tu hai fatto un Instrumento falso, o scrittura falsa, si offerirà di provare questo alla presenza del Sig. Podestà, e non potrà legittimam.te provare, paghi al comun L. cinque de piccoli seconda la consuetudine, e senz'alcuna remissione.

Capitolo 15. de quelli che accusano fraudolentem.te, ovvero incolperà il Sig. Podestà.

“Quelli che accusano fraudolentem.te, ovvero incolperà al Sig. Podestà alcuno di furto, sia tenuto nel doppio alla pena pecuniaria la quale quell'accusato, ovvero incolpato haverebbe dovuto patir se veramente alcuno accusasse alcuno fraudolentem.te de altri malefici, questo rimanghi a discrezione del Sig. Podestà sino alla suma di L. 21 de piccoli considerate le qualità, e condizioni delle persone et fatto.

Capitolo 16. di quelli, che diffendono alcuno con animo irato.

“Se alcuno chiamerà, o metterà alcuno alla prova con animo irato, e con odio paghi al comun lire cinque de piccoli, e qualunque di quelli doi o più per la detta cagione, o convilazione anderà fuori del Castello, o in altro luoco dentro il Castello, a detta prova paghi al comun lire dieci de piccoli, e se faranno alcun rumore, o combattimento ovvero eccesso siano tenuti alla pena nelli statuti specificata, secondo l'eccesso et offese, che avranno fatte.

Capitolo 17. del Insulto fatto senza arme ovvero con arme.

“Qualunque cittadino, ovvero habitator di Buje ovvero forestiero farà impeto ovvero insulto senza arme contro qualunque Persona, facendo vista di ferir ovvero prender quello paghi al comun lire quattro de piccoli, et se farà impeto, ovvero insulto con arme paghi lire otto de piccoli al comun secondo l' antica nostra consuetudine.

Capitolo 18. del insulto fatto alla presenza del Sig. Podestà ovvero Regimento.

“Se alcuno farà insulto, over impeto senza arme in qualunque Persona alla presenza del Sig. Podestà ovvero Regimento facendo vista de ferir ovvero prender, quella paghi al Comun lire sedici de piccoli, o se non arme sarà fatto insulto, ovvero impeto paghi al comun lire trentadue de piccoli.

Capitolo 19. dell' insulto fatto alla propria Casa.

“Perchè nella propria casa ciascuno deve star sicuro, statuimo, che qualunq. Cittadino, abitor, ovvero forestiero farà insulto in alcun Cittadino, et habitator di Buje con arme nella casa nella quale habitasse, paghi lire cento de piccoli al comun, e se farà insulto senza arme paghi al comun lire cinquanta de piccoli, e se assalito defendendosi in esso impeto, percoterà, ovvero ammazzerà l'assaltore non sia tenuto ad alcuna pena.

Capitolo 20. di quelli che percuotono alcuno con sangue ovvero senza.

“Qualunque con irato animo, o con odio percoterà con pugni, ovvero con il piede, o darà con schiaffo, ovvero con bastone, ovvero con sasso, o con altra cosa senza spargimento di sangue, ovvero tirerà alcun per li capelli paghi al comun lire otto de piccoli e se ferirà alcuna persona con sangue, paghi marche doi de piccoli al comun E se lo successo ovvero debito sarà grande, sij in libertà del Sig. Podestà.

Capitolo 21. della pena di quelli che percuoteranno gli ubriachi.

“Se qualche persona, che fosse ubbriaça, o ribalda, ovvero uomini di ville condizione, ovvero meretrici facessero torto o dicessero villania a qualche persona, ovvero, percotessero alcuno; et quello ovvero quelli provando quel tale, che detti rubaldi, o meretrici, li habbino detto villanie tal condanna consistere debba nella providenza del Sig. Podestà da soldi quaranta in giù considerate le condizioni delle persone.

Capitolo 22. di quelli, che togliono un membro o debilita quello.

“Qualunque de Cittadini, o abitanti in Buje o foresti taglierà ad un Cittadino, habitatore ovvero foresto qualche membro, perdi simil membro senza remissione, e se debiliterà esso totalmente che con esso mem-

bro non si potesse aggiutare, paghi marche dieci de piccoli all' offesa, o cinque marche de picc. al comun, e paghi il medesimo, e stia alli confini per anni uno, e se fuggisse siano venduti i suoi beni sino alla soddisfazione di detta condanna, e se tal malfattore non avesse con che pagare la detta condanna, se sarà Cittadino, ovvero abitante in Buje, se prima non haverà la grazia del sig. Podestà del Comune, e del offeso, e se prima non pagherà detta condanna, e se tal malfattore sarà Foresto, e non avesse pove pagar detta condanna se lo debba tagliar simil membro talmente che si separi dal Corpo, ma se tal morisse per detta ferita, il feritore si abbi come uccida, e sij condannato, e punito di pena capitale, come pubblico omicida.

Capitolo 23. di quelli percuotono alcuno di notte.

“Volemo e statuimo se alcuno farà qualch' una delle dette percosse di notte dal tramontar del sole sino al levar del sole paghi la pena duplicata, la qual sopra esso caso fosse specificata.

Capitolo 24. della pena degli omicidj.

“Statuimo, et ordiniamo, che se alcuno de cetero ammazzerà alcuna persona cittadino, ovvero habitante di Buje, ovvero foresto al tutto perdi la vita, o sia condannato in pena Capitale, così et in tal modo, che se sarà, o se in alcun tempo pervenisse nelle forze del sig. Podestà, gli sia troncato il Capo dal corpo talmente, che muori, e gli beni di quell' omicida non siano intromessi per il comun, ne per alcun altra persona, ne perdi li detti suoi beni, anzi possi e vogli testar li suoi Beni e lasciarli a chi egli vorrà, e se non facesse testamento, li suoi beni a qualunque di ragione li succederà.

Capitolo 25. della pena di quelli, che danno ajuto alli maniffattori.

“Ogni volta, che il sig. Podestà, ovvero Giudici comanderanno ad alcuno, che debbi andar a prender qualche malfattor ordiniamo, che quel tale sia tenuto subito obbedir ad esso comandamento, et andar dove le sarà comandato, et ordinato, et far adempir con il suo poter buona fede, e diligentemente, et con sollicitudine tutte quelle cose, che si saranno imposte ed ordinate sotto pena de doi Marche de picc., et se qualche persona presterà ajuto, consilio, et favor ad alcun malfattor, così in far il malefico, che in fuggire sia condannato in L. 100 de piccoli senza remissione, et se il sig. Podestà ovvero Giudici andassero con li soi famigliari, ovvero con tali convocati a prender qualche malfattore ovvero se conducessero seco qualche d' uno preso, et quel tale preso ovvero quel tal malfattore sarà ribelle al sig. Podestà ovvero Giudici, ovvero ad alcuno voglia quello prender, e retenire, et non si lascierà prender, et condur nelle forze del sig. Podestà defendendosi et alcuno d' essi ferirà ovvero amazzerà quel malfattore, talmente defendendosi, ovvero quello, che volesse distender ovvero ajutar quello; che quello, il quale offenderà, percoterà ovvero ammazzerà quel malfattore, o quello che si da ajuto, non sia tenuto in alcun modo ad alcuna pena.

Capitolo 26. di quelli, che deffendono li Rettenti dal Reggimento.

“A niuna persona sia lecito intronnetter defender sostentar ovvero pigliar violentemente, palesemente ovvero oscultam.te alcuna persona, eccetto di ufficiali ovvero nunci del sig. Podestà, la quale ritenessero presa sotto pena de L. 10 de picc. et se sotto specie ovver causa d'alcune persone promesse quella tal persona che fosse retenta fugisse, et non si potesse avere quel tale, che s'averà sostenuto occultato, difeso ovvero proibito, che si conduchi al Sig. Podestà quella persona presa et retenta come è detto patisci quella pena, la quale quello che era retento, haverebbe dovuto patir, per quella offesa ovvero occasione, per la quale era retento. Et se qualche persona violentem.te levara qualche persona della Podestà del Regimento, la quale in sua potestà ritenesse presa, paghi al comun L. 10 de piccoli et se non potrà pagar, perdi la man destra, e con tutto ciò patisci la pena, la quale il retento haverebbe convenuto patir per quella offesa et occasione, per la quale era retento, et se qualche persona ascosam.te, ovver occultam.te, o palesem.te di g.no ovvero di notte trarrà in qualche modo, riceverà ovvero farà fuggir, ovvero uscir qualche persona retenta, over carcerata, ovvero le darà ajuto o favore nel fugire, sia condannato in L. 10 de picc. et simile, e tal pena, che quel retento, et carcerato haverebbe dovuto patir sostegni. Et se 'l prestasse ajuto, o favore di giorno, o di notte palesam.te ovvero occultamente, purchè nondimeno per detto ajuto non fuggisse, ne fosse per fuggire, e tratto dalle forze, et prigioni del Sig. Podestà paghi L. 25 de picc. solam.te.

Capitolo 27. quelli che presunono violar una Femina Vergine.

“Nissuno ardisca violar alcuna Femina Vergine della sua verginità contro il suo volere, et non consentendo quella. E se alcuno farà questo sia al tutto condannato nella Capitale talmente che muori, e se tal malfattore fuggisse dal Castello di Buje, et suo Distretto, sia posto in Bando del Capo, e della persona, et si debba perpetuam.te bandire dal detto Castello e distretto, e perdi tutti li suoi beni mobili, e stabili delli quali beni la metà sia del Comun di Buje, e l'altra metà sia di tal Femina violata ovvero pigli quella per moglie de volontà di detta Donna. E se alcuno vorà violar qualche Vergine, e non potrà sia condannato in L. 100 da piccoli al comun, et se non potrà pagar d.ta condanna perdi una mano, ovvero un piede come piacerà al Sig. Podestà.

Capitolo 28. di quelli che presumano violar Femina maritata.

“Se alcuno pressumerà di violar alcuna Femina maritata overo Vedova et quella avera violata sforzatamente, et con il suo volere, la qual Donna certo sia di buona fama, sia al tutto condannato in pena Capitale talm.te, che muori, e se tal violenza legittimamente si potrà provare; ma se l'averà voluta violare, et non haverà potuto sia condannato in L. 100 de picc., e pigli essa donna Vedova per moglie se piacerà ad essa donna

Vedova violata torre esso per marito, e per ogni violazione predetta sia mandato alli confini fuori della terra per un anno venticinque Miglia lontano.

Capitolo 29. di quelli che sforzano una Donna di cattiva fama.

“Se alcuno veramente violerà qualche altra femina la quale pubblicamente fosse stata trovata altre volte in adulterio, sia punito, e condannato solamente nelli Beni, ovvero in pena pecuniaria secondo l'arbitrio, et volontà del Sig. Podestà secondo la condizione delle Persone. E se avrà voluto violar, et non haverà potuto, come detto, sia condannato solo in danari secondo la volontà e discrezione del Sig. Podestà considerate le qualità delle Persone.

Capitolo 30. delli Rapitori delle Vergini et altre donne.

“Niuno ardisca di menar seco, o portar fuori della Terra di Buje alcuna Putta Vergine il che se commetterà, ta pigli per moglie de volontà e consenso di quella Puta, et se non la pigliasse per moglie sia punito, e condannato in pena capitale talmente che muorise lo potrà avere perpetuam.te talmente che se in qualche tempo venisse nelle forze de' Rettori, et Comun di Buje gli sia troncato il capo in modo che muora. Et se alcuno menerà seco qualche Donna maritata senza remissione perdi la vita, e quella tal Donna sia abbruciata, salvo se non piacerà al marito di quella Donna, che quella tal sua moglie sia abbruciata, ovvero che quell'uomo sia ammazzato all'ora un, et l'altro d'essi sia libero, et assolto, et ad alcuna penna essi ambidue non siano tenuti et se alcuno in tal modo menerà, o perderà alcuna altra donna il castigo consisti e rimanghi nella discrezione, et providenza del Sig. Podestà.

Capitolo 31 che danno erbarie ad alcuno a mangiare.

“Qualunque darà ad alcuno a mangiare overo berre qualche erbaria ovvero farà qualche altro maleficio, e strigaria con animo, volontà et intenzione che per maleficio, o strigaria qualche persona dovesse morire, se sarà uomo sia picato per la gola, e se sarà donna sia abbruciata e se per quel tal maleficio o erbaria fatta, o datta ad alcuno a mangiare o à bere, qualche persona perdesse un membro, ovvero si debilitasse della persona, quel tal malfattore sia gastigato, e condannato nelli membri, ovvero nei Beni secondo l'arbitrio, e volontà del Sig. Podestà.

Capitolo 32 di quelli, che fanno strigarie, o fatture.

“Se qualche uomo, ovvero Donna farà qualche strigaria, ovvero maleficio, per il quale alcun uomo ovvero donna si portino odio, o faranno maliciosamente, sarà provato, sia condannata quella tal persona, che averà fatto le cose predette, o qualche cosa delle predette sia in L. 50 de picco. condannata, e se non potrà pagar, sia frustata, et bollata, e perpetuam.te bandita della Terra, e distretto di Buje.

Capitolo 33. di quelli che tirano frecze di balestra che tirano lancia in qualche rumore.

“Se alcuno di Buje senza licenza del Sig. Podestà in qual strepito rumore, o rissa con animo trarà frecze con balestre, o tirerà di Lancia, ovvero trarà sassi paghi al comun marche dieci de picc. se non averà fatto a difesa della sua propria casa.

Capitolo 34. di quelli, che non vanno a far la guardia.

“Ordiniamo che sarà comandato ad alcuno cittadino ovvero abitatore di Buje per il Sig. Podestà ovvero Giudici, ovvero ufficiali di Comun ovvero per il suo capo di desena far la guardia, così di g.no che di notte, et esso farà detta guardia, ovvero non anderà, et non custodirà ed obbedirà, paghi S.di 10 de piccoli, se sarà guardie di g.no, et se sarà guardie di notte, paghi soldi 5 de piccoli, et se alcuno si partirà della Guardia che s'ha da far di notte avanti che sia licenziato di partirsi, e non persevererà in quella guardia sin all'ora, che averà a far la guardia come li sarà ordinato paghi S.di 10 de piccoli.

Capitolo 35. di quelli che ricusano dar il pegno.

“Se li Giudici Cameraro Comand., o qualche altro ufficiale da parte del Sig. Podestà dimandarono, che li sia dato il pegno da qualche persona così da uomo come da donna, et ricuserà, o negherà, o non vorrà dar il pegno, ne lo darà sia condannati in L. 2 de picc., et ciò si credi alla relatione tanto, ovvero alla parola di quel tal official, il quale averà dimandato detto pegno senz' alcun Sacramento.

Capitolo 36. di quelli che prendono alcuno senza licenza del Sig. Podestà.

“A niuno sia lecito nell'avenire intromettere ovvero pigliare ovvero tenir alcun Cittadino, o habitante in Buje, o Forestiero personalm.te senza licenza del Sig. Podestà ovvero suoi Giudici, se l'uno fosse ladro ovvero assassino manifesto, ovvero malfattor, ovvero debitore trovato a fuggire, ovvero servo proprio, ovvero mercenario sotto pena de L. 20 de piccoli.

Capitolo 37. de quelli che guastano le Vigne abbruciano le Case, et ammazzano le altrui bestie.

“Se qualche persona nel Castello di Buje, et suo distretto secretamente ovvero occultam.te ovvero palestram.te così di giorno che di notte faranno le Vigne destrutte ovvero tagliate le viti, o altrimenti guaste, ovvero le case saranno abbruciate, ovvero tratto il vino, e sparso per terra, emendi quel tal malfattore al Patron della robba tal danno doppiamente, e paghi L. 10 de picc: al comun se il danno sarà L.cinque in giù; ma se il danno fatto sarà da L. cinque in su sino alle 10 Lire de picc. emendi similmente al Patron della robba il danno doppiamente, e paghi al Comune lire venticinque de piccoli e se il danno dato sarà di L. 10 de picc. in su emendi il malfattore al Patron della robba il danno do-

piamente, e paghi al Comune lire cinquanta de picc. e se tal malfattor non avesse onde pagar sia frustato, et bollato, et poi perpetuam.te Bandito. E delli Cavalli veramente bovi, et asini ammazzati dentro il Castello, quello che haverà ammazzato, emendi al Patron della robba il danno doppiamente e paghi al comun lire due de picc. ma se il Cavallo Bove ovvero Asino ammazzato sarà fuori del Castello, quello che l'averà ammazzato, emendi al Patron della robba il danno doppiamente, et paghi al comun soldi cento de picc., et il simile s'intendi del Feno, o Paglia, et Biave abbruciate.”

Capitolo 38. di quelli che tolgono il capuzzo, Baretta de la testa d'alcuno.

“Qualunque torrà il capuzzo, capello, Baretta, o coltello, ovvero altra cosa ad alcuno contro la sua volontà paghi soldi dieci de picc., et restituisca subito la robba tolta a quello di chi era.”

Capitolo 39. de non imprestar sopra pegni a Famiglio mercenario, ovvero Figliolo di minor età.

“Niuno taverniere, o persona alcuna impresti sopra qualche pegno, o qualsivoglia altra cosa ad alcun famiglia o mercenario ovvero figliolo di minor età d'alcun Cittadino di Buje sotto pena di L. 2 de picc., et il pegno, ovvero le robbe in tal modo ricevute si restituischino al Patron della robba, ovvero Patron senza dannari, ne si faci conto ad alcuno con tal impreranze del detto Famiglio, o mercenario ovvero figliuolo di minor età per occasione di detto pegno.

Capitolo 40. di non tenir le Taverna apperte dopo la 3.a campana.

“Niuno Tavernaro ardisca la Taverna apperta ovvero vender vino, ne che ardisca star ovvero intrar nelle Taverna di notte dopo il suono della 3.a Campana] sotto pena di L. 5 de picc., per ciascuno che contrafarà, et per ogni volta la metà della qual pena sia del Comun, et l'altra dell' Accusatore.

Capitolo 41. che niuno si parti dalla Taverna ascosamente con inganno.

“Niuno habbi ardimento di partirsi dalla Taverna nascostam.te ovvero per forza, e prima non paga al Tavernario il vino tolto ivi ovvero sarà d'accordo col Tavernario sotto pena de L. 2 de picc.

Capitolo 42. di quelli che robbano la robba d'altri.

“Qualunque averà robato, o depredato robba di valor dieci soldi, e delli in giù, paghi al Comun per ogni soldo lira una de picc., et emendi il furto e rubbamento al Patron della robba e se non potrà pagar sia frustato o bolato. Ma se alcuno averà robato, depredato delli detti soldi in su questo rimanghi, e sia in arbitrio del Sig. Podestà a punir, e condannare in maggior pena secondo il valor della robba.

Capitolo 43. di quelli che robbano Paglia, Fieno, e che vanno per le vigne d'altri.

“ Ogni uno che averà robbato la Paglia altrui, ovvero altrui fieno, legni, ovvero erbe, paghi al comun L. 1 de piccoli, una, L. 1 de picc. al Patron della robba, et L. 1 all'accusatore, e se non sarà accusator la metà sia del comun, e l'altra metà del Patron della robba. Et niuno abbia ardimento andar per le Vigne d'altri togliendo viti, pelli, ovvero frascando, o facendo danno sotto la pena sopra detta, d'esser divisa nel modo predetto, e soddisfare il danno al Patron della robba solo, che quelli che non avessero l'età paghino solamente la metà delle dette pene, et ciascuno possi accusar sopra il suo, ovvero l'altrui danno, e la sua accusa vaglia, e tenghi con Sacramento quantunque non si havessero testimonj.

Capitolo 44. di quelli robbano Uve, e frue d'altri.

“ Se alcuno averà robbato l'altrui Uve, frue ovvero frutti, paghi L. 3 de picc. cioè soldi vinti al comun, soldi vinti al Patron della robba, e soldi vinti all'accusator; et emendi il danno al Patron della robba, et quelli che non avessero l'età paghino la metà d'essa pena, e se non sarà accusatore, si dividi per mezzo come di sopra. E se alcuno averà robbato di notte dal tramontar del sole sin al levar del sole, paghi la pena duplicata, che si dividerà nel modo predetto, et paghi al Patron della robba il danno doppiamente, et ogni uno che ha l'età possi accusare sopra il suo, e l'altrui danno e la sua accusa vaglii se agiurerà quantunque non habbi testimonj.

Capitolo 45. di quelli, che pongono foco ne Boschi di comun, ovvero d'altri.

“ Niuna persona abbia ardire di poner fuoco nei Boschi e Territorio del comun, ovvero d'altri, ovvero nel distretto di Buje, per il qual fuoco si faeci danno al comun, ovvero altre persone sotto pena de S. 8 de picc. la metà delle quale pena sia del Comun, e l'altra dell'accusatore, e nondimeno paghi il danno a colui che averà patito il danno, e se non potrà pagar sia frustato, e bollato, et ogn'uno possi accusar con giuramento.

Capitolo 46. di quelli che gettano aqua nella strada de' luoghi alti.

“ Niun sia lecito per l'avvenire ad alcuna persona gettar, nè di giorno nè di notte da balconi alti scale, Fenestre, ovvero lobbie, et puozoli da luoghi alti aqua monda, e sporca nelle vie comuni, o qualche sporchezza sotto pena di soldi 20 de picc., e se qualche persona getterà detta aqua, ovvero immondezza sopra qualche persona paghi la detta pena duplicata et ancora niuna persona piccola, o grande abbia ardire di mettere, o gettare de basso, o de alto in alcuna strada pubblica, o in alcuna via consotiale, o infossale, che si munisca alcuna sporchezza fetida, vinazze, o lettame, o fumo, sotto pena de L. 1 de piccoli, per qualsivoglia persona, che controfarà, et siano credute le dette accuse al accusata

con giuramento, la mettà delle quali sia del Comun, e l'altra dell'accusator.

Capitolo 47. di quelli che portano fuoco di notte.

“ Statuimo, che niuna persona abbia ardir di portar fuoco di notte per il Castello di Buje sotto pena di soldi venti de picc. per ogni volta.

Capitolo 48. di quelli che tagliano, e portano via Legni dalli Boschi.

“ Niuno Cittadino di Buje, o Forestieri sia di qualsivoglia sesso ò età abbia ardire di portar, tagliar legne nelle selve, e Boschi del Comun di Buje, ranizze, o d'altre persone secchi, ò verdi sotto pena di L. 5 de piccoli la metà della qual pena sia del comun, et l'altra metà dell'accusatore, senz'alcuna remissione, e termine, et ogni persona, che abbi l'età possi accusare sopra il suo ed altrui danno, et ancora l'accusa sia creduta, e vaglia senza giuramento.

Capitolo 49. di quelli che portano via viti, ovvero legni d'alberi fruttiferi.

“ Niuno per l'avvenire abbia ardire di condur, o portar nel Castello di Buje viti di Vigne, o olivari, o legni d'alcun arbore fruttifero senza licenza del Sig. Podestà per tutto l'anno, se non dalla Festa di S. Michele del mese di Settembre sino alla Festa d'ogni Santi sotto pena di L. 2 de picc. per ciascuno, et per ogni volta la mettà della qual pena sia del Comun, et l'altra dell'accusata, et ogni uno possi accusare e sia creduto.

Capitolo 50. di quelli che fanno danno nelli Campi, Vigne et Terre d'altri.

“ Se alcuni farà danno nella Vigna, Campo ovvero Terre d'altri, cioè sapando, arando ovvero tagliando, et nelle Terre d'altri, ovvero in altro modo rovinando, emendi e soddisfacci al Patron della robba tutto il danno in doppio, e paghi al comun lire quattro de picc.

Capitolo 51. di quelli che vanno per le possessioni d'altri.

“ Qualunque andrà, o transiterà per le Vigne, Campi, ovvero possessioni d'altri senza licenza del Patron della robba, ovvero possessore, paghi subito soldi dieci de picc. al comun, soldi dieci al Patron, ovvero possessor della robba, e soldi dieci all'accusatore soddisfaci il danno al patron della robba, et ogni anno possi accusar così sopra il suo, che d'altrui danno, e la sua accusa vaglii e gli sia creduto con giuramento, benchè non habbi testimonj, salvo quelli, che andaranno alla Fontana per l'altrui possessioni, non siano tenuti a detta pena.

Capitolo 52. di quelli che fanno erba ne' prati, vigne e campi seminati.

“ Niuna persona sia di qualsivoglia stato, e sesso ardisca far erba nei Prati, ovvero Vigne, o horti d'altri ovvero campi seminati sotto pena di pagar soldi dieci al comun, soldi al Patron della robba, e soldi dieci all'acc-

cusator, e soddisfi il danno al patron della robba, et ogni uno possi accusare, così sopra il suo, che l'altrui danno e l'accusa sua vagli con giuramento e senza testimoni.

Capitolo 53. di quelli sradicano li confini di qualche possessione.

“Qualunque sradicarà, o volgerà, stirparà, o torrà fuori li confini d'altri, che fossero in qualche possessione, paghi L. 8, la metà al Comun, e l'altra metà a quello a cui sarà il danno fatto, o l'ingiuria fatta. E niente di meno li confini si riducano al stato, e luoco suo pristino.

Capitolo 54. di quelli che disviano li mercenari di alcuna persona.

“Qualunque disviarà, o farà disviar in qualche modo il mercenario d'altri, finchè starà con quelli, o sarà obbligato di star, così con carta, che senza carta, paghi al Comun L. 4 de picc. incontinentemente.

Capitolo 55. di quelli che trovano la robba d'altri.

“Se alcuno troverà qualche cosa d'altri sia tenuto e debbi portar quella palesemente, e appertamente acciò da tutti si possi credere, e in quel gno. subito, che potrà presentar quella al sig. Podestà, ovvero alli suoi Sindici, sotto pena di L. 4 de picc.; e nientedimeno sia tenuto restituir tal cosa trovata al patron de chi era ovvero il valor di essa.

Capitolo 56. di quelli che ritengono le cose mandate da alcuno.

“Se per qualche persona fossero mandati danari, o qual robba ad alcun vicino, ovvero vicina, ovvero a qualsivoglia habitator di Buje da qualche persona così cittadino, che foresto, ordiniamo, che quello il quale averà ricevuto detti danari, ovvero altre robbe, sia tenuto dar e consegnar a quello ovvero a quelli al quale, ovvero alli quali fossero mandate fra tre giorni, dopo che sarà giunto a Buje e se non darà, et presenterà, paghi al comune lire sedici de picc. e sia tenuto restituir, et rifar la robba ovvero denari a colui, al quale saranno stati mandati senza remissione. E se quel tale, al quale fossero mandati non fosse in Buje, il portar delli danari ovvero robbe debbi presentar quelli denari, ovvero robbe al Rag. ne di Buje nel termine detto sotto la detta pena.

Capitolo 57. delli Mercanti che devono aver giuste misure.

“Ciascuno Mercante sia tenuto, e debbe aver la stadera, la bilancia, la lira, il brazzolaro, et qualsivoglia

altra misura ovvero peso giusto, col quale vendi, compri ovvero misuri sotto pena di L. 10. de piccoli qualsivoglia delle dette misure, peso, stadera, bilancia, et altre misure, che fossero trovati esser false, ovvero non giuste, e di più soddisfi il danno al compratore.

Capitolo 58. di quelli che danno il peso scarso.

“Se qualche mercante, o botteghiere, becaro, o taverniere darà ad alcuno il peso scarso, ovvero misura paghi soldi vinti al Comun, e le robbe malamente pesate ovvero misurate rimanghino alli Giustizieri, e soddisfi il danno al comprator.

Capitolo 59. Delli beccari che vendono carni mortisine.

“Niuno becaro, et niuna persona habbi ardir di vendere o far vendere nella beccaria di comun carne che mortisine, o in alcun altro luogo senza licenza del sig. Podestà sotto pena di L. 5 de picc. e l'accusatore habbi la metà di detta pena.

Capitolo 60. che li beccari non vendino doi carne insieme.

“Niun beccaro habbi ardire di vendere doi carni insieme, ma ogni carne da per se, e separatamente cominciando dalle migliori, e poi dalle peggiori sotto pena di L. 2 de piccoli per qualsivoglia, che contrafarà et per ogni volta.

Capitolo 61. che li beccari non vendino carni, se non saranno prima stimate.

“Niuno beccaro habbi ardimento vender carni, se non saranno prima stimate dal Giustiziero di comun, e sia tenuto vender dette carni, secondo, che per li Giustizieri.

Capitolo 63. del modo, che hà da tenir li Fornari.

“Li Fornari ovvero pancogoli piglino per cucinare del panne de venticinque pani, un pane e non più e quel pane pigli cotto, e non più sotto pena di L. 2 de picc. la mettà delli quali sia del comun, e l'altra dell'accusator. e se li Fornari, o Fornare gaasteranuo li panni cucinando ovvero in qualche altro modo, sodisfino subito tutto il danno a colui de chi erano li d.ti panni in tal modo guastati.

(Continua.)